

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

> Indirizzo Internet: lazio.lnd.it e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023 Comunicato Ufficiale N° 310 del 03/05/2023 Attività di Calcio a Cinque INDICE

Errata Corrige Cu 307 del 3.05.2023

Errata Corrige C.U. n. 307 del 3.05.2023

DEPENNARE

CAMPIONATO: 41 UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALI

GIRONE: B

DATA GIORNATA

16/04/23 9/R ALBANO CALCIO A 5

A.M.B.FROSINONE C5

V.D.G.S.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, ERNESTO MILIA, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., CESARE CORSETTI nella seduta del 02.05.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALI C5

GARE DEL 19/4/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/4/2023 ALBANO CALCIO A 5 - A.M.B. FROSINONE C5

Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per assenza della Società AMB FROSINONE C5; rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF

PQM

DECIDE

- a) di infliggere alla Società FROSINONE C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 6 e di penalizzare laSocietà medesima di un punto in classifica;
- b) di comminare alla stessa l'ammenda di euro 100,00 (prima rinuncia).

INSERISCI

CAMPIONATO: 42 UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALI

GIRONE: A

DATA GIORNATA

16/04/23 7/R ALBANO CALCIO A 5

A.M.B.FROSINONE C5

V.D.G.S.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, ERNESTO MILIA, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., CESARE CORSETTI nella seduta del 02.05.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALI C5

GARE DEL 19/4/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/4/2023 ALBANO CALCIO A 5 - A.M.B. FROSINONE C5

Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per assenza della Società ALBANO CALCIO A 5; rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF

POM

DECIDE

- a) di infliggere alla Società ALBANO CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 6 e di penalizzare laSocietà medesima di un punto in classifica;
- b) di comminare alla stessa l'ammenda di euro 100,00 (prima rinuncia).

IL GIUDICE SPORTIVO (Ernesto Milia)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Pubblicato in Roma il 3 maggio 2023

IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli